



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale risorse umane
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

e p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2024 per il personale dell'area medica.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, al riguardo, si fa presente quanto segue.

In relazione a quanto previsto all'art. 7, comma 4, di tale ipotesi circa i criteri per dirimere eventuali situazioni di parità ai fini dell'attribuzione della differenziazione della retribuzione di risultato, si ritiene necessario che, in sede di sottoscrizione definitiva, i criteri *"della maggiore anzianità di inquadramento nell'Area medica e, a seguire, e della minore età"* siano sostituiti con altri ispirati ai principi del merito che connotano detto istituto secondo la normativa di riferimento.

Inoltre, si osserva che all'art. 8 sono *"confermate"* modalità di erogazione pro-quota della retribuzione di risultato (mediante rinvio al CCNI 2022 del 10/1/2024). Sul punto si ribadisce (*cfr.* DFP 25313/2024) quanto detto circa il fatto che il quadro normativo vigente (art. 14, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009) richiede, a tal fine, la validazione della Relazione sulla *performance* da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nonché quanto evidenziato dalla giurisprudenza contabile (*cfr. ex multis* Corte dei conti, SRC Sardegna, sent. n.12/2020) e anche dall'ARAN, che esclude *"la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento"* (*cfr.* ARAN, AFL 52 del 19/7/2022).

Infine, con riferimento all'art. 9 (Prestazioni di lavoro straordinario), si chiede che in sede di sottoscrizione definitiva vengano eliminati i commi 1 e 4, in quanto le relative disposizioni si riferiscono ad aspetti che non costituiscono materia di contrattazione integrativa. Le restanti disposizioni si ritengono asseverabili solo in quanto meramente riprodotte di norme contenute nella legge e nel CCNL.

In conclusione, si ritiene che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso alle condizioni di cui alla presente nota ed all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 109498 del 2/5/2025).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Valerio Talamo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata n. 73688 e 59114/2025

Allegati:

Risposta a Nota n. 25764 del 03/04/2025

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione collettiva
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: INPS – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dell'area medica, anno 2024.

Con la nota in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso l'ipotesi di accordo per l'utilizzo del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024 del personale medico dell'INPS, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, ai fini della certificazione prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La suddetta ipotesi è pervenuta corredata dalle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dal verbale del Collegio dei Sindaci n. 9 del 20 marzo 2025 relativo al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per l'anno 2024 il Collegio dei Sindaci ha certificato una disponibilità nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato pari ad euro 34.237.875,68, il cui ammontare, al netto delle risorse relative agli incrementi contrattuali previsti dal CCNL area funzioni centrali 2019-2021, inserite nel fondo 2023 a titolo di *una tantum*, risulta invariato rispetto a quello dell'anno precedente.

Al riguardo, con riferimento alla costituzione del Fondo di cui all'allegata determinazione n. 125 del 20 maggio 2024, si evidenzia che l'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità che vi confluiscono non risulta corretto, in quanto include anche le risorse di cui all'articolo 61, comma 1, del CCNL 2019-2021, destinate a corrispondere l'incremento della retribuzione di parte fissa per l'annualità 2020. Tali risorse sono già ricomprese nell'incremento a regime previsto dal successivo comma 2 del citato articolo, con decorrenza 1° gennaio 2021, pari a euro 1.125.736,33 (2,06 per cento del monte salari 2018).

Tanto premesso, l'ammontare complessivo delle risorse aventi certezze e stabilità va rettificato in euro 38.206.409,16, in luogo di euro 38.453.571,66, con conseguente rideterminazione dell'entità della riduzione per la riconduzione al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Va adeguata anche la relazione tecnico-illustrativa.

Relativamente alla sottoscrizione dell'ipotesi in esame da parte di una sigla sindacale che non risulta tra quelle firmatarie del vigente CCNL, si rinvia alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, recante criteri volti a dirimere eventuali posizioni *ex aequo* nell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato e all'articolo 8 che conferma, anche per l'anno 2024, le modalità di erogazione *pro quota* previste dall'articolo 7, comma 7, e dall'articolo 8 del CCNI 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024, si rinvia parimenti alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Circa l'articolo 11, che disciplina il trattamento economico del personale in distacco sindacale, qualora vi siano figure mediche in tale posizione, in sede di sottoscrizione definitiva andrà specificato l'importo del fondo da destinare complessivamente per tali unità, in analogia a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, dell'ipotesi relativa al personale dirigenziale per l'anno 2024.

Quanto agli ulteriori utilizzi finanziati attraverso le predette risorse, si evidenzia che le specifiche finalizzazioni appaiono coerenti con quanto previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

Tanto premesso, anche considerato che il Collegio dei Sindaci ha certificato la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso, tenendo conto di quanto innanzi evidenziato.

Il Ragioniere Generale dello Stato